

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 14/12/2006 n. 7443  
legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.2

Ai sensi dell'art. 1429 c.c., è causa di annullamento del contratto l'obiettiva difformità fra proposta ed accettazione in ordine al prezzo della cosa venduta, quale elemento essenziale della compravendita, nel caso in cui l'errore sulla portata o sull'interpretazione della dichiarazione altrui determini la mancanza dell'obiettiva convergenza sull'identico dato (Cass., Sez. II, 27 giugno 1985, n. 3854). Non integra analoga divergenza la trascrizione di una somma corrispondente alla dichiarazione di entrambe le parti ma erronea nelle cifre indicate per irregolarità di battitura. Sia che ricada sulla natura e sull'oggetto del negozio sia che riguardi l'atto materiale di calcolare un importo, l'errore che è causa di annullamento - oltre che essere essenziale e riconoscibile dal destinatario della dichiarazione - deve comportare una effettiva divergenza dei dati reali da quelli dichiarati (Cass., Sez. II, 26 gennaio 2000, n. 862 ), di talchè l'oggetto dell'obbligazione sia diverso da quello dichiarato dalle parti e oggetto delle loro aspettative. Tutto ciò non si verifica nel caso in cui nella polizza fidejussoria l'importo della cauzione provvisoria letteralmente indicato nel documento è materialmente corrispondente al calcolo percentuale dell'importo garantito salvo che per due cifre trascritte in maniera invertita.